



Verbale Assemblea Straordinaria Soci APS Con_Tatto Seconda convocazione

L'anno 2020, il giorno 28 del mese di ottobre alle ore 18.00, tenuto conto del disposto dell'art. 73 comma 4 del D.l. 17 marzo 2020 n. 18, si è riunita in seconda convocazione, tramite collegamento audio/video attraverso la piattaforma Zoom, l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'associazione Con_Tatto APS, avente sede in Via XX Settembre 22, Borgaro T.se.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente Alessia Lo Certo; l'assemblea chiama a fungere da segretaria la sig.ra Greta Marino, che accetta l'incarico.

Il Presidente constata che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso via e-mail, contenente il link necessario per accedere e partecipare tramite collegamento in video-conferenza all'odierna riunione, contenente il seguente **ordine del giorno**:

1. Presentazione delle dimissioni da parte del tesoriere e delibere conseguenti;
2. Presentazione attività e proposte per l'anno 2020/2021;
3. Raccolte fondi;
4. Possibilità/proposte per eventi aggregativi;
5. Variazione Statuto;
6. Varie ed eventuali.

Il Presidente al fine della verifica della costituzione dell'assemblea, comunica:

- che l'assemblea è stata convocata con le modalità previste dall'art. 9 dello statuto attualmente vigente e precisamente tramite messaggio di posta elettronica contenente il link per il collegamento necessario a partecipare alla presente riunione;
- L'elenco dei soci partecipanti personalmente, per delega ed audio/videocollegati, con l'indicazione della loro qualità e del numero dei voti a ciascuno di essi spettante, viene allegato al presente verbale sotto la lettera a) ;
- l'Organo Amministrativo nelle persone di se medesimo, Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei Consiglieri, nelle persone dei sig.ri Alessia Lo certo, Donatella Gugliermetti, Elisa Garavello, Greta Marino
- di essersi accertato dell'identità e della legittimazione degli intervenuti, mediante esibizione dei relativi documenti d'identità, come della stabilità e funzionalità del collegamento audio-video, mediante la piattaforma ZOOM, rispondendo la stessa alle modalità previste dalla statuto sociale;

Il presidente dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea per deliberare sulle materie all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente comunica la necessità di procedere **all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo**, come previsto dallo statuto sociale, a seguito della presentazione delle dimissioni dell'attuale Tesoriere Donatella Gugliermetti e dello scadere imminente del mandato del Presidente Alessia Lo Certo.

Il Presidente, sulla base delle consultazioni avvenute comunica le generalità dei soci che si sono candidati alla copertura delle diverse cariche:

- Presidente: Alessia Lo Certo
- Vice-presidente/tesoriere: Greta Marino
- Segretario: Sanny Falanga
- Consigliere: Elisa Garavello



Conclusosi l'intervento del Presidente, si aprono le votazioni delle cariche sociali. Effettuato il conteggio dei voti ricevuti da ciascun candidato il Presidente dichiara che l'Assemblea all'unanimità delibera di eleggere il nuovo direttivo nelle persone dei sigg.ri:

- Presidente: Alessia Lo Certo
- Vice-presidente/tesoriere: Greta Marino
- Segretario: Sanny Falanga
- Consigliere: Elisa Garavello

Passando dunque al secondo, terzo e quarto punto all'ordine del giorno, il presidente espone le seguenti attività e iniziative

- INIZIATIVE NATALIZIE: si é discusso si quali potessero essere le iniziative per Natale 2020 e lo stato di quelle da programma queste ultime sono state spostate nella seconda parte dell'anno, il *Parent training* non subirà variazioni mentre il *pranzo di Natale* non si potrà svolgere.
- INIZIATIVE ESTIVE: si conferma l'intenzione di svolgere soggiorno estivo presso Lignano Sabbiadoro e svolgimento del Centro Estivo.

Si passa successivamente alla trattazione della **modifica dello Statuto** dell'Associazione, resasi necessaria in funzione della riforma del Terzo Settore attuata dall'entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017 (c.d. Codice del Terzo Settore, di seguito anche Codice). Il Presidente dà quindi lettura degli articoli del nuovo testo statutario, soffermandosi sulle principali novità apportate dal Codice che più direttamente coinvolgono le Associazioni di Promozione Sociale.

Si apre quindi ampia discussione tra i presenti, al termine della quale il Presidente invita coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo. Nessuno chiedendo la parola, si procede con le operazioni di votazione per l'approvazione del nuovo testo dello Statuto sociale, da effettuarsi per alzata di mano.

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

favorevoli: n 40

voti contrari: nessuno

astenuti: nessuno

Il Presidente accerta pertanto che l'Assemblea delibera di approvare all'unanimità il nuovo testo statutario redatto in conformità al D.Lgs. 117/2017.

Null'altro essendo su cui deliberare, e più nessun chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 20.30 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario

STATUTO CON_TATTO ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE

Denominazione e sede

Art. 1

1.1 È costituita conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. 'Codice del Terzo Settore' (d'ora in avanti Codice), l'Associazione denominata "CON_TATTO Associazione di Promozione Sociale", siglabile "Con_tatto A.P.S."

1.2 La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS o nei registri operanti medio tempore.

1.3 L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale (APS) ai sensi del dell'articolo 35 e seguenti D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

1.4 Il presente statuto contiene i principi generali e le norme di funzionamento interno dell'Associazione, ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative.

1.5 L'Associazione ha la propria sede legale nel Comune di Borgaro T.se e potrà istituire proprie sedi operative in Italia. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'organizzazione è iscritta.

Scopo e durata

Art. 2

2.1 L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, ed è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati ed opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

2.2. L'Associazione persegue le proprie finalità in particolare:

- a) Diffondere la conoscenza dell'autismo e dei disturbi generalizzati dello sviluppo, al fine di sensibilizzare la società nei confronti di queste tematiche;
- b) Offrire servizi e aiuti concreti alle famiglie attraverso interventi mirati alla risoluzione di problematiche specifiche di interazione e integrazione sociale;
- c) Diffondere la conoscenza di metodi di intervento specifici per il trattamento dell'Autismo;
- d) Offrire agli utenti con disabilità strumenti concreti per la gestione della propria persona e del rapporto con la società in cui è inserito;
- e) Collaborare con la scuola per la stesura dei Piani Educativi Individualizzati (PEI) per bambini e ragazzi con disabilità, in particolare autismo e Disturbi Generalizzati dello Sviluppo;
- f) Formare personale qualificato all'implementazione di programmi abilitativi per soggetti con disabilità legate all'autismo;
- g) Sensibilizzare gli "addetti ai lavori" al riconoscimento dei cenni caratteristici dello spettro autistico al fine di garantire una diagnosi precoce della disabilità stessa;
- h) Sviluppare progetti di appartamenti didattici per favorire l'acquisizione di autonomie abilitative a giovani e adulti con autismo in situazione di gravità (e disabilità compatibili) e accompagnarli gradualmente verso l'abitare indipendente dalla propria famiglia;
- i) Promuovere la vendita di prodotti artistici e artigianali realizzati da soggetti con autismo;
- j) Favorire l'integrazione di persone con autismo all'interno della società;
- k) Offrire alle famiglie con figli con disabilità un supporto alla gestione delle problematiche familiari e sociali che la loro situazione comporta, mediante corsi di formazione e l'istituzione di gruppi di mutuo aiuto.

2.3 Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà, attraverso la propria organizzazione territoriale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5, co.1, lett. a), D.Lgs. 117/2017);
- b) interventi e prestazioni sanitarie (art. 5, co.1, lett. b), D.Lgs. 117/2017)
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, lett. d), D.Lgs. 117/2017)
- g) formazione universitaria e post-universitaria (art. 5, co.1, lett. g), D.Lgs. 117/2017)
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, co.1, lett. h), D.Lgs. 117/2017)
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, co.1, lett. i), D.Lgs. 117/2017);
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni (art. 5, co.1, lett. j), D.Lgs. 117/2017)
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (art. 5, co.1, lett. t), D.Lgs. 117/2017)
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5, co.1, lett. w), D.Lgs. 117/2017).

2.4 L'Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

- a) Proporre e realizzare incontri di informazione, formazione, aggiornamento e perfezionamento per educatori, insegnanti, genitori, con lo scopo di diffondere la conoscenza, le possibili proposte abilitative e percorsi di autonomia per soggetti con disabilità, in particolare di disturbi dello spettro autistico;
- b) Interventi psicoeducativi e psicomotori destinati a individui con disabilità, in particolare con disturbi dello spettro autistico;
- c) Realizzare corsi, convegni, conferenze, seminari, proiezione di film e documentari per sensibilizzare la società nei confronti di queste tematiche;
- d) Offrire piani educativi e abilitativi in sinergia con persone, gruppi, enti pubblici e privati, enti locali e istituti universitari e parauniversitari, gruppi sportivi per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- e) Svolgere attività editoriale curando la compartecipazione di siti internet, la pubblicazione e la diffusione gratuita di riviste, giornali, informatico e audiovisivo di atti di convegni, seminari, pagine web, nonché degli studi e delle ricerche compiute per la diffusione e divulgazione delle problematiche legate all'autismo e ai Disturbi Generalizzati dello Sviluppo;
- f) Partecipare a associazioni, enti, istituzioni pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente e indirettamente, alla promozione degli scopi istituzionali;
- g) Intraprendere ogni altra attività finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali;
- h) Organizzare uscite, anche di più giorni, a scopo ludico o abilitativo;

2.5 L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i limiti e criteri previsti dalla normativa vigente anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

2.6 L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

2.7. Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati sarà entro i limiti di cui all'articolo 36 del 3 Luglio 2017 n.117.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal regolamento approvato dall'assemblea degli associati.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, a norma dell'art. 18 del Codice.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

La durata DELL' Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 14.

Patrimonio ed entrate

Art. 3

3.1 Il patrimonio dell' Associazione è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili di proprietà dell' Associazione;
- b) da fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione;
- c) da erogazioni, donazioni e lasciti, espressamente destinati al patrimonio.

3.2 Le entrate dell' Associazione sono costituite da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali;
- e) apporti erogati da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento, anche convenzionato o in regime di accreditamento;
- f) entrate derivanti da prestazioni i servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, realizzati attraverso le attività di interesse generale, le attività di raccolta fondi e le attività diverse di cui al precedente articolo;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi, anche attraverso raccolte pubbliche di fondi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate compatibili con le disposizioni di cui al d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

3.3 L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3.4 L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Esercizio sociale

Art. 4

4.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

4.2 Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dal D.Lgs. 117/2017, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dall'organo amministrativo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

4.3 È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

4.4 È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Associati

Art. 5

5.1 Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta al Consiglio Direttivo, sono stati da esso ammessi, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto ed i regolamenti dell'Associazione.

5.2 La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

5.3 Il numero dei soci dell'associazione è illimitato.

Modalità di associazione

Art. 6

6.1 L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione. La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'associazione stessa. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.

6.2 L'associato dovrà versare all'atto di ammissione la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea;

6.3. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

6.4 Il Consiglio Direttivo stabilisce l'importo della quota associativa e i termini entro i quali va effettuato il versamento. Ciascun associato è obbligato al versamento della quota annuale di associazione.

Diritti e doveri degli Associati

Art. 7

7.1 L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, e prevede che le cariche associative siano elettive.

7.2 Ogni associato si impegna a partecipare fattivamente alla vita associativa. Gli associati sono tenuti al rispetto del presente Statuto e di eventuali Regolamenti dell'Associazione.

7.3. Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione.

7.4 La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni presentate per iscritto al Consiglio direttivo o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

7.5 L'Associato che non avrà presentato per iscritto la propria richiesta di esclusione dall'Associazione entro il 31 dicembre di ogni anno, sarà considerato associato anche per l'anno successivo ed obbligato al versamento della relativa quota associativa annuale, così come determinata dal Consiglio Direttivo, fatta salva in ogni caso la possibilità di esercitare il diritto di recesso.

Effetti della perdita della qualità di associati

Art. 8

8.1 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

8.2 L'associato che per qualsiasi ragione non faccia più parte dell'Associazione non può vantare diritti di ordine patrimoniale né di altra natura nei confronti dell'Associazione.

8.3 La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

8.4 Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.

8.5 In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Consiglio Direttivo

Art. 9

9.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di nove consiglieri. La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati.

9.2 Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli Associati e dura in carica tre anni. I Consiglieri sono rieleggibili.

9.3 Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione.

9.4 In caso di dimissioni, decadenza o di decesso di Consiglieri, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, potrà provvedere alla sostituzione nominando il primo candidato non eletto alla precedente votazione. La nomina verrà sottoposta all'assemblea, nella prima convocazione successiva alla cooptazione, per la ratifica.

9.5 L'Assemblea può deliberare a favore della presenza di specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza in capo ai membri del Consiglio Direttivo.

9.6 I membri del Consiglio Direttivo decadono dall'incarico quando siano assenti senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive dell'organo.

Nomina del Presidente e Vice Presidente

Art. 10

10.1 Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto. Il Consiglio Direttivo può altresì nominare un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Funzionamento del Consiglio Direttivo

Art. 11

11.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e, in ogni caso, almeno due volte all'anno. È convocato mediante lettera o e-mail contenente l'ordine del giorno, inviati cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

11.2 L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in loro assenza dal Consigliere più anziano.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale, che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

11.3 Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

11.4 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

11.5 Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Compiti e funzioni del Consiglio Direttivo

Art. 12

12.1 Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, con l'esclusione di quelle funzioni che la legge o il presente statuto attribuiscono all'assemblea degli associati. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza; l'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

- Attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- Deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- Predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 4, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- Individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- Redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'Associazione;
- Redigere regolamenti nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto ed emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'associazione;
- Prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e la conduzione dell'attività associativa, inclusi l'assunzione, il licenziamento ed ogni altro atto dovuto nei confronti dell'eventuale personale dipendente e/o dei collaboratori retribuiti;
- Stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione.

12.2 Il Consiglio direttivo potrà predisporre uno o più Regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati.

12.3 Il Consiglio Direttivo potrà istituire comitati operativi o consultivi, senza diritto di voto, delimitandone volta per volta i poteri e la durata.

12.4 Spetta al Consiglio Direttivo istituire eventuali sedi territoriali dell'Associazione.

Compiti e funzioni del Presidente

Art. 13

13.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

13.2 Il Presidente sovrintende al buon andamento generale della Associazione, coordina l'attività istituzionale, vigila sul corretto funzionamento degli organi della Associazione e sul perseguimento degli scopi istituzionali, esercita i poteri ad esso riservati dallo statuto o a lui delegati dal Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati. Nei casi di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, sottoponendo gli atti compiuti a ratifica da parte di questo alla prima

riunione utile. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente, se nominato, o dal componente più anziano del Consiglio Direttivo.

Assemblea degli Associati

Art. 14

14.1 Possono partecipare all'assemblea tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno 90 (novanta) giorni.

14.2 Gli associati sono convocati in assemblea ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 30 aprile mediante lettera o e-mail contenente l'ordine del giorno, data, luogo e ora dell'adunanza. La comunicazione deve essere inviata otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'indirizzo a cui è inviata la comunicazione è quello comunicato dagli associati al momento dell'associazione, o modificato in seguito a cura dell'associato.

L'assemblea è convocata dal Presidente, oppure ogniqualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo e del bilancio preventivo.

14.3 L'assemblea può essere altresì convocata quando ne facciano richiesta scritta un decimo degli associati. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

14.4 Le assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti.

Gli associati deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.

14.5 L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e altri regolamenti previsti dal presente statuto o ritenuti necessari al funzionamento dell'associazione;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

14.6 Gli associati possono essere convocati in assemblea straordinaria con le medesime modalità dell'assemblea ordinaria.

14.7 L'assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

14.9 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.

14.10 L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, con la presenza di almeno tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

14.11 Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Funzionamento dell'Assemblea degli Associati

Art. 15

15.1 Ogni associato iscritto a libro soci da almeno 90 (novanta) giorni ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile. Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro

associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe. Ciascun associato dispone del voto singolo.

15.2 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

15.3 L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede purché nel territorio dello Stato italiano.

15.4. L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nello specifico caso di collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, la speciale modalità di partecipazione alla riunione deve essere comunicata agli interessati in modo esplicito già all'interno dell'avviso di convocazione.

15.4 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal VicePresidente; in mancanza di entrambi dal Consigliere più anziano.

15.5 In apertura di ogni assemblea viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale, che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

15.6 L'Assemblea può nominare, occorrendo, uno o più scrutatori.

15.7 Delle riunioni della assemblea viene redatto, su apposito libro, un verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dai nominati scrutatori.

Organo di Controllo

Art.16

16.1 Laddove ciò sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, è nominato un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un sindaco unico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

16.2 Laddove ciò sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, è nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

16.3 Qualora i sindaci siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti.

Scioglimento dell'Associazione

Art.17

17.1 Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea.

17.2 L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

17.3 In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

17.4 Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

17.5 L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Controversie

Art.18

Per tutte le eventuali controversie tra gli associati o tra questi e l'Associazione o i suoi organi il foro competente sarà il Tribunale di Torino.

Rinvio

Art. 19

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

Borgaro, 28/10/2020

IL PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Antonio', written over a faint rectangular stamp.